

Scrittura privata per il servizio integrato di sterilizzazione,
manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico
e servizi supplementari presso l'Arnas Civico, Di Cristina
Benfratelli di Palermo – CIG 9757228F40

SSR 3 3
N. 2089
26/09
2024



26/09/24

ART. 1 - PREMESSE

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3 - AVVIO DELL'ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 6 - NORME REGOLATRICI

ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 8 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

ART. 9 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 10 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

ART. 11 - OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 13 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 14 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 - VIGILANZA

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ART. 20 - RECESSO

ART. 21 - FORO COMPETENTE

ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

ART. 23 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE

ART. 27 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 28 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 29 - CESSIONE DEL CREDITO

ART. 30 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

ART. 31 - SUBAPPALTO

ART. 32 - SOSPENSIONE

ART. 33 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E DI RINVIO

ART. 34 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

ART. 35 - CLAUSOLA DI INTERO ACCORDO



L'anno 2024, il giorno 2 del mese di agosto tra:

1. l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (con sede in Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo; C.F./P.IVA 05841790826) in persona del Direttore Generale – dott. Walter Messina nominato con D.P.R.S. n. 322/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024 domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa;
2. la dott.ssa Camilla SENZANI (C.F. SNZCLL74B49A944P), nata a Bologna il 09/02/1974, in qualità procuratore speciale della Servizi Ospedalieri S.p.A., munita dei poteri per la stipula del contratto, con sede legale in Ferrara, Via G. Calvino, 33 - 44122 Codice Fiscale n. 00615530672 e iscrizione Registro Imprese di Ferrara, R.E.A. n° FE-177037, in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Hospital Service Srl, p.iva 02015500693, con sede in Via Albegna n. 13-17 - 65128 Pescara, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Società";

Premesso

- 1) che con delibera a contrarre n. 551 del 31/03/2023, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ha deliberato di affidare il servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e servizi supplementari presso l'Arnas Civico, Di Cristina Benfratelli - Palermo. Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell'ARNAS "Civico - Di Cristina - Benfratelli" di Palermo, codice NUTS ITG12, - CIG 9757228F40. L'oggetto dell'Appalto è composto da un Lotto Unico;
- 2) che con delibera n. 95 del 23.02.2024 è stata disposta l'aggiudicazione a favore del RTI Servizi Ospedalieri S.p.A. - Hospital Srl come da offerta economica datata 29/05/2023 per l'importo complessivo settennale di € 27.980.956,34 oltre IVA al 22% (€ 34.136.766,80 IVA compresa) con percentuale di ribasso sulla base d'asta del 20,01% – cfr. delibera di aggiudicazione n. 95/2024 e sua rettifica n. 154/2024;
- 3) che mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nonché secondo quanto indicato dall'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono stati acquisiti i documenti a comprova dei requisiti dichiarati nonché effettuata la verifica degli stessi, che è stata oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante con esito positivo;
- 4) che avverso la delibera di aggiudicazione è insorta Servizi Italia (seconda in graduatoria) con il ricorso del 8.04.2024 (notificato il 25.03.2024) e con successivo ricorso per motivi aggiunti del 10.05.2024; per cui pende dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo il procedimento Rg. n. 463/2024, nell'ambito del quale è stata adottata la Ordinanza cautelare n. 217/2024 con cui è stata rigettata la istanza cautelare e fissata la Udienza Pubblica al 19 novembre 2024. Ordinanza confermata in appello con provvedimento n. 202 del 10.06.2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (rg. 624/2024). Mentre con Ordinanza n. 263 del 26.06.2024 il TAR ha dichiarato improcedibile la Istanza ex art. 116 cpa di Servizi Italia, che l'ha appellata in data 17 giugno 2024.
- 5) che quindi allo stato pende dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo il procedimento Rg. n. 463/2024 per cui la U.P. è fissata al 19.11.2024;
- 6) che è interesse delle parti avviare la commessa con la sottoscrizione del contratto che abbia a prevedere anche delle clausole di salvaguardia per la ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione e di inefficacia del contratto medesimo;

Tutto ciò premesso le parti come *ut supra* rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida all'operatore economico aggiudicatario, che accetta il servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e servizi supplementari presso l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli – Palermo, per l'importo complessivo del servizio di € 27.980.956,34, oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza da interferenza per l'importo di € 19.432,00 come dettagliato nello schema offerta allegato agli atti della procedura.

Riguardo alle modalità di espletamento del suddetto servizio, si rimanda al Capitolato Speciale e al Disciplinare

di gara ed a tutti gli allegati posti a base di gara, nonché all'offerta tecnica ed economica prodotta dall'aggiudicatario, da valere qui ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'arch. Alba Cristodaro;

Il Supporto legale al RUP è l'avv. Antonio Maiorana;

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la dott.ssa Zina Picciuca;

Il Supporto al DEC è l'Ach. Liborio Sutera

ART. 3 - AVVIO DELL'ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha durata di 7 anni con decorrenza dalla data che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e di consegna della centrale di sterilizzazione con previsione di rinnovo alla scadenza per altri due anni e di proroga per altre sei mesi come previsto nella lex di gara.

2. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e di consegna della centrale di sterilizzazione verrà sottoscritto entro il 09 settembre 2024, quando sarà trascorso il mese di affiancamento nella centrale di sterilizzazione, che inizierà il giorno 5 agosto 2024 e ciò in conformità a quanto condiviso tra le parti in sede di start up e nel condiviso cronoprogramma/modalità di avvio. Tutti i dettagli operativi relativi alla fase di avvio saranno contenuti nel verbale di avvio.

3. L'Azienda si riserva inoltre la possibilità di prorogare il contratto nelle more del tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

4. Eventuali richieste di kit di strumentario, ritenute urgenti dalla Stazione appaltante, potranno essere trasmesse alla Ditta anche durante il periodo di affiancamento. La Ditta provvederà a verificarle ed ordinarle. Tali ordini andranno valorizzati utilizzando i listini ufficiali dell'anno in corso scontati con la percentuale di sconto di gara.

ART. 4 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Nell'accettare l'esecuzione del servizio l'appaltatore dichiara:

di aver valutato, nel formulare l'offerta, quanto indicato negli atti di gara per cui si riserva di verificare nel mese di affiancamento alla ditta uscente come previsto nel cronoprogramma tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono sul costo della mano d'opera sia sul costo dei materiali, dei noli e dei trasporti in generale, nonché sull'esecuzione della fornitura e del servizio;

- di prendere atto di quanto concordato in sede di start up sia in ordine allo strumentario chirurgico che in ordine alla teleria in TTR e di obbligarci in conformità;

- di aver preso conoscenza degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;

- di rispettare gli obblighi derivanti dalla materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa nazionale, europea, CCNL, o dalle disposizioni nazionali elencate all'allegato X del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law" (Linee Guide);

- di garantire che al personale impiegato nel presente appalto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come indicato all'art. 30, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- di essere in regola con gli adempimenti normativi in materia contributiva risultante dal DURC;

- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale e nell'ulteriore documentazione di gara.

2. L'appaltatore dichiara, inoltre, che nel proprio organico non esistono soggetti (lavoratori subordinati o professionali) che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione contraente da meno di tre anni e che hanno esercitato - presso tale Pubblica Amministrazione e negli ultimi tre anni di servizio - poteri autoritativi e negoziali analoghi a quelli svolti presso la Società Appaltatrice (cfr. art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165/2001). Il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma precedente è nullo ed è fatto divieto alla ditta di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio di cui all'oggetto nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale negli altri atti di gara e nell'offerta formulata in fase di partecipazione al procedimento scegliendo la

soluzione strategica operativa più opportuna in base alle contingenti esigenze.

4. Eventuali contestazioni o reclami circa l'esecuzione del servizio come dettagliatamente descritto nel CSA, dovranno essere inviati per iscritto dall'ARNAS tramite PEC.

5. Non appena ricevuto eventuale reclamo dall'ARNAS, sarà cura della Ditta incaricare persona di propria fiducia al fine di verificare le difformità, in contraddittorio con il DEC e/o suo delegato. Di tale incontro congiunto verrà redatto verbale firmato dai due incaricati.

6. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura privata, la ditta deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica n 62/2013, nel Codice di Comportamento di quest'ARNAS e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La Ditta, pertanto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito aziendale e si impegna, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti, pena la risoluzione della presente scrittura privata.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. I documenti contrattuali che integrano la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono: il Bando di gara, Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, il D.U.V.R.I., i chiarimenti prodotti in gara, l'Offerta tecnica ed economica, il DGUE presentati dall'Appaltatore. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordanti, entrambe le parti ne potranno fare oggetto d'immediata segnalazione scritta alla controparte per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla, di norma, la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti; sarà comunque preferita l'interpretazione più favorevole all'equilibrio sinallagmatico del contratto.

ART. 6 - NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e dagli atti di gara:

- dal D.Lgs. n°50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
- dal D.P.R. n°207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), per quanto ancora in vigore;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO - VARIANTI

L'importo contrattuale è fissato in € 27.980.956,34 oltre IVA al 22% (€ 34.136.766,80 Iva compresa) per 7 anni, da corrisondersi secondo la modalità previste negli atti di gara (importo annuale € 3.997.279,48 oltre Iva).

L'importo contrattuale si intende onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa, imposta, tassa e contributi, tenuto conto dell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Il contratto è stipulato ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, a canone fisso, siccome determinato sulla base delle voci di costo e dei dati e volumi forniti nella lex di gara (cfr. peraltro art. 2 CSA).

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Resta inteso che qualora detti costi, dati o volumi di attività indicati nella lex di gara dovessero avere uno scostamento sensibile rispetto al dato effettivo, per cui i volumi di attività effettivi dovessero risultare superiori al

20% di quelli indicati in gara, spetta all'Appaltatore un indennizzo da determinarsi su accordo delle parti.
Le parti si impegnano reciprocamente a garantire il rispetto dell'equilibrio del sinallagma contrattuale e a collaborare affinché questo permanga nel corso della esecuzione.

ART. 8 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'indirizzo PEC della Stazione Appaltante è: ape.ospedalecivicopa@pec.it; l'indirizzo PEC dell'Appaltatore è: serviziospedalieri@legalmail.it

ART. 9 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio oggetto dell'appalto è oggetto di verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tale attività verrà effettuata entro 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni, decorsi i quali si intenderà rilasciato.

ART. 10 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice emetterà fatture a cadenza mensile posticipata per il canone annuale previsto in sede di aggiudicazione, diviso per le dodici mensilità.

Ai fini della liquidazione, la fatturazione delle prestazioni relative al servizio di sterilizzazione deve essere comprovata dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal DEC.

Le fatture, intestate all'Amministrazione, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN) o della persona fisica delegata all'incasso.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice univoco ufficio; il numero Ordine (posto nella testata dell'ordine) e data ordine.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

L'eventuale difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta previa emissione delle fatture che dovranno contenere il dettaglio del servizio fornito, al cui congruità dovrà essere condivisa con l'ARNAS, il numero di conto corrente bancario e il numero CIG dedicato al contratto oggetto del servizio. Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta "tripletta" di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (BFNE0H).

Il conto corrente dedicato all'incasso delle somme fatturate è il seguente:

BANCA	IBAN
Unicredit Banca CIB Operational Branch Rome	IT48G0200805351000005499033 (mandataria)

ART. 11 - OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Stazione Appaltante e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

E' riconosciuta, altresì, la modifica dei prezzi se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario, e comunque ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016.

Si fa espressa riserva, ove l'ANAC e/o gli organi governativi dovessero emanare norme, linee guida e/o regolamenti attuativi sull'applicazione della presente clausola di attuarle in sostituzione a quelle sopra riportate.

ART. 13 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: incremento e/o riduzione di interventi chirurgici, per imprevedibili esigenze connesse all'attività istituzionale o (in via esemplificativa e non esaustiva) estensione del servizio ad altri kit chirurgici.

L'incremento o la riduzione delle unità sterili oggetto di servizio potrà essere definitivo (es. chiusura/apertura definitiva di padiglioni, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) o temporaneo (es. ristrutturazioni/chiusure estive). Le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, contenute entro le varianti di legge (20%), non daranno diritto all'impresa aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari; oltre detto limite l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo a determinarsi secondo quanto previsto all'art.7 (accordo tra le parti). Per quanto non previsto si rinvia all'art. 106 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di riduzione del numero di interventi chirurgici al netto di una franchigia del 3% la quota dell'importo dei lavori e delle forniture sarà comunque determinata e garantita.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Azienda, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle procedure e nella prestazione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della notifica del relativo provvedimento amministrativo.

3. L'Azienda dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al comma precedente, l'appaltatore non si sia posto in regola.

4. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'impresa inadempiente.

ART 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive, l'ARNAS, in caso di inadempimento colpevole, potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Costituiscono, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, cause di risoluzione del contratto le ipotesi ivi previste, con particolare riguardo ai casi di grave inadempimento rilevati dal DEC e comunicati al RUP. Le parti rinviavano all'articolo 18 del capitolato di appalto da ritenersi qui ripetuto e trascritto.

ART. 16- VIGILANZA

L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e dal Capitolato Speciale e prospetta al titolare dell'impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento della fornitura.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio, dalla consegna alla data di ultimazione della prestazione.
3. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale sita in Ferrara, Via G. Calvino, 33 - 44122.

ART. 20 - RECESSO

1. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della durata del contratto.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto secondo le modalità e quanto previsto dal citato articolo.
3. Alla società spetterà il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati all'aggiudicatario dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Palermo. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza arbitrale o di altro Giudice.

ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto nei casi indicati dall'art. 106, comma 1, punto 2, lettera d, punti 1,2, nonché nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera d). Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 106 del dlgs n 50/2016 e s.m.i..

ART. 23 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Le parti sono reciprocamente informate che, ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'esecuzione contrattuale potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all'esercizio dell'attività sanitaria.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. Il trattamento dei dati forniti dall'aggiudicatario per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle stesse. Il Referente privacy aziendale è l'ing. Stefania Calafiore email: dpo@arnascivico.it

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA EX ART.103 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E GARANZIA

Le parti rinviando all'articolo 13 del capitolato speciale di appalto da ritenersi qui ripetuto e trascritto: Il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, viene posto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che la Amministrazione dovesse eventualmente corrispondere non essendone tenute. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione.

L'importo del deposito cauzionale è pari al 10 % dell'importo di affidamento, esclusa Iva e, nei casi specifici, come indicato dalla normativa vigente.

La garanzia deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

Si allegano Polizza n. 2288974 del 30/7/2024, cui va aggiunta la polizza in gara n. 1990769 del 25/5/2023.

ART. 25 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, fornisce la prova mediante esibizione di documentazione che si allega al presente contratto (cfr. Polizza n. 390488800 del 30.06.2024; POLIZZA CONVENZIONE MULTINAZIONALE N. 311-000005912; 005 006166517 Emessa il 30/01/2018 scadenza 30.01.2025), di aver stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso terzi (RCT), per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall'esecuzione del contratto di appalto per un massimale unico di EURO 10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) con validità decorrente da oggi e per tutta la durata del contratto, fino alla data in cui il verbale finale certificante il soddisfacente livello di qualità del servizio, emanato dall'Amministrazione, non assumerà carattere definitivo.

La polizza è stipulata a favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1891 del c.c e l'appaltatore dichiara che la polizza non prevede pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente contratto o nel capitolato speciale d'appalto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e forma parte integrante dei documenti contrattuali, senza nessuna franchigia.

L'appaltatore dichiara che la polizza copre ogni sinistro, di qualunque natura, che derivi direttamente o indirettamente, dall'attività resa dal medesimo appaltatore, comunque connessa all'oggetto del presente contratto. Da parte sua l'ARNAS si obbliga a dare puntuale applicazione all'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, a tenore del quale «Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione...» (cfr. Delibera Anac n. 325 del 13 luglio 2022) assicurando all'appaltatore la tempestiva liquidazione delle somme afferenti a titolo di anticipazione.

ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018.

ART. 27 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto indicato dalla citata disposizione in materia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si obbliga, ex art. 3, comma 8, della legge 136/2010 ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare all'ARNAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge sopra indicata.

ART. 28 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio; ferme le previsioni dei subappalti autorizzati.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertati dall'Azienda o ad essa segnalati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori che sono occupati nell'attività oggetto del presente appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle che risultano dai CCNL applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni che risultano da successive modifiche ed integrazioni.

A fronte di qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante la società si obbliga a dimostrare l'adempimento di tutte le disposizioni relative ad assicurazioni sociali derivanti da leggi o CCNL che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavori a favore dei propri dipendenti.

Come previsto dall'art. 30, comma 5 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora a seguito di ottenimento del DURC dal quale risulti una inadempienza relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (ivi compresi eventuali subappaltatori), di cui al periodo precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni.

Qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ex art. 105 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 29 - CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti da contratto secondo quanto indicato dall'art. 106, comma 13, del d.lg. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare la cessione del credito deve essere stipulata per iscritto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

Si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 52/1991.

L'Appaltatore nel caso di cessione del credito, si impegna a comunicare il CIG 8892878B12 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato e anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato dell'appaltatore, indicando il CIG.

È vietato all'appaltatore conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo è risolto di diritto.

Nel caso in cui la ditta dovesse cedere il credito ad altro ente o istituto bancario, la cessione produrrà effetti nei confronti dell'ARNAS dal ventesimo giorno successivo alla sua notifica alla medesima ARNAS, con contestuale comunicazione al servizio economico finanziario (indirizzo pec SEF.ospedalecivicopa@pec.it) ed al RUP.

ART. 30 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, qualora vi sia morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 - commi 17 e 18 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

Come previsto dall'art. 110 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle stesse condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 31 - SUBAPPALTO

L'appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle prestazioni come indicate nel DGUE.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Azienda provvederà a effettuare il relativo pagamento all'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ARNAS entro 20 giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal/dai subappaltatore/i.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi

affidate.

L'appaltatore deposita presso l'ARNAS il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, Società o consorzio.

Al momento del deposito l'appaltatore trasmette:

- La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'ARNAS non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore è, inoltre, obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARNAS prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- Il nome del sub-contraente;
- L'importo del sub-contratto;
- L'oggetto del servizio, fornitura, lavori affidati.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale modifica alle citate informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Come previsto dall'art. 105, comma 8, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in merito agli obblighi retributivi e contributivi.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa da terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengono accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2% nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto l'esecuzione delle attività subappaltate.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, successivamente ad apposita verifica, è risultata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 105 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART.32 - SOSPENSIONE

Si ha sospensione al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 33 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E DI RINVIO

Per la ipotesi di annullamento delle gara e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto a seguito di pronuncia giurisdizionale, l'ARNAS si obbliga ad indennizzare e rimborsare l'Appaltatore delle spese, rendicontate, ed a qualsiasi titolo sostenute per l'avvio e/o esecuzione della commessa compresi gli investimenti avviati o realizzati afferenti i lavori e/o l'acquisto e la inventariazione dello strumentario e/o la gestione dei servizi. Analogo obbligo assume l'ARNAS qualora avesse a decidere di risolvere il presente contratto per agganciarsi ad una successiva Gara Regionale o di altra centrale di committenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia altresì alle disposizioni di legge ed al codice civile.

ART. 34 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Art 35- CLAUSOLA DI INTERO ACCORDO

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Scrittura Privata. Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente, di quanto dichiarato nelle Premesse.

La presente scrittura privata non potrà essere modificata o integrata senza il consenso di entrambe le parti, risultante da atto scritto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FORNITORI DI BENI E SERVIZI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679).

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti, Titolari autonomi ognuna per i propri dati personali, danno atto che nell'esecuzione del presente contratto potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno a dare ad esso esecuzione.

Pertanto, entrambe le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, tratteranno tali dati personali, di cui sopra, nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione contrattuale.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti da legge.

	In linea generale TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828 – pec: ospedalecivicopa@pec.it.
	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato è l'ing. Stefania Calafiore email: dpo@arnascivico.it.
	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del rapporto di fornitura e a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento e precisamente per: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con l'interessato ed all'esecuzione di adempimenti ed attività previsti (ad es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, per la

		<p>fatturazione e il recapito delle fatture anche tramite agenzia di recapito, per l'esazione delle morosità, per l'invio di supporti informatici alle banche e per le indagini necessarie per valutare il grado di soddisfazione della clientela, per esigenze amministrative, fiscali e contabili);</p> <p>b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, adempimenti delle incombenze amministrative, fiscali e contabili;</p> <p>c) finalità connesse alla copertura dei rischi derivanti dalla gestione e dall'esecuzione dei contratti con l'interessato;</p> <p>d) i dati saranno altresì trattati per finalità connesse all'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità.</p>
	NATURA DEI DATI	I dati trattati sono personali e giudiziari; saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati sono garantiti dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
	BASE GIURIDICA	La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dall'art. 6 Lett. B) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;"; dall'art. 6 Lett. C) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;"; dall'art. 6 Lett. E) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;"; e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici".
	DESTINATARI	I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione e possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al personale autorizzato, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti anche esterni, alle altre parti coinvolte nel rapporto contrattuale, ad istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura di servizi designati responsabili e sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 R.E. 2016/679. I dati personali, inoltre, sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Nei limiti previsti dagli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati personali sono pubblicati e diffusi tramite il sito Internet https://www.arnascivico.it/ , sezione "Amministrazione Trasparente".
	TRASFERIMENTO ALL'ESTERO	I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
		I Dati Personali e giudiziari saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di

	PERIODO DI CONSERVAZIONE	cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.
	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE	Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto da obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, dà luogo all'impossibilità per l'ARNAS di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
	ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO	I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale internamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
	I TUOI DIRITTI	L'interessato può esercitare i diritti di: accesso, cancellazione (diritto all'oblio), opposizione, secondo quanto previsto dagli artt. 15-17 e 21 del Reg. UE 21016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. La richiesta deve essere inoltrata in forma scritta all' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 PALERMO oppure alla mail pec: ospedalecivicopa@pec.it.
	RECLAMO AL GARANTE	L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

La presente scrittura privata occupa n. 15 (quindici) facciate, e n. 35 articoli, comprese le sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda
Il Direttore Generale

WALTER MESSINA
Dott. Walter Messina
05.08.2024 14:09:16
GMT+01:00

Per l'Appaltatore Il
Procuratore Speciale

Camilla
Senzani
02.08.2024
15:52:09
GMT+01:00